

tive della Corona a 6 settembre 1860 condonava due terzi della pena ai condannati.

« Codesto decreto venne riconosciuto ed eseguito dalla dittatura.

« Tale ricognizione ed esecuzione venne ritenuta e messa in pratica dal Governo italiano.

« Per diciotto mesi non fu dubbio di codesta giustizia a tutti indistintamente renduta.

« Una ministeriale del guardasigilli contro ogni uso di diritto e di legge ordinava sospendersi la esecuzione di quel decreto.

« I pubblici Ministeri alla legge poco ossequenti ed alla ministeriale obbedienti, negarono la libertà che era un diritto legittimo dei condannati favoriti da quell'atto sovrano. Ond'è che, udito il magistrato giudicante e portatasi la controversia fino alla Corte suprema allora esistente, quel consesso considerava:

« La ministeriale non potere annullare, nè sospendere l'indulto dell'ex-Re, perchè conforme alla giustizia sociale.

« Francesco II essere al 6 settembre 1860 il Monarca delle provincie napoletane e siciliane.

« Per ragione di diritto pubblico universale, la sovranità risiedere nel popolo, ed il Re, come capo della nazione, ne esercitava il potere da quello delegatogli.

« Epperò la Corte suprema dichiarava:

« Validi gli atti emanati da quel Re sino alla proclamazione della dittatura, perchè vogliono a buon diritto tenersi emanati da legittima autorità.

« Lunghi di darsi esecuzione a codesto giudicato supremo, il guardasigilli credette, con un decreto reale, provocare la sospensione di quell'atto sovrano, dicendo per misura governativa, ma con la clausola di sottoporre detto decreto reale di sospensione, alla prima apertura delle Camere legislative.

« Cosiffattamente rimasero i detenuti liberi di diritto per l'atto sovrano di Re legittimo e di fatto, a languire nelle carceri e nei bagni.

« Innumeri petizioni vennero da quegli infelici inviate al Parlamento, ma rimasero senza avere discussione.

« Il guardasigilli che faceva quella ministeriale e poscia quel decreto reale e gli altri guardasigilli che si succedettero non presero di sommettere al Parlamento quel decreto reale di sospensione.

« Ora i reclami ritornano ed insistenti da tanti cittadini indebitamente privati di quella libertà che era ed è un loro diritto santissimo, dopo l'atto sovrano che riduceva di due terzi la loro pena.

« Il Parlamento non può rimanere indifferente a codesti reclami senza perdere ogni prestigio della sua autorità legislativa.

« E siccome nessuno può essere privato di un suo diritto, se non in base di una legge, così è che nè la ministeriale, nè il decreto reale di sospensione possono legittimare uno stato di cose, testualmente condannato dagli articoli 6, 24, 26 e 29 dello Statuto.

« E per siffatta considerazione, e per altre che mi riserbo di presentare alla Camera, propongo la seguente legge:

« Art. 1. Il decreto reale, con che venne sospeso l'atto sovrano de 6 settembre 1860, col quale l'ex-Re di Napoli concedeva la diminuzione di due terzi della pena ai condannati, è rivocato.

« Art. 2. Tutti i condannati nelle provincie napoletane e siciliane i quali in base dell'atto sovrano del 6 settembre 1860 si trovano di avere espiata la loro pena, saranno messi subito in libertà.

« Art. 3. La loro libertà per tutti gli effetti giuridici sarà ritenuta di diritto loro spettata dal giorno in cui, per l'atto sovrano suddetto, avrebbero dovuto conseguirla.

« Art. 4. Il guardasigilli darà pronta esecuzione alla presente legge. »

**MINERVINI.** Va unito alla proposta il reclamo inviato dai condannati alla Camera.

Chiedo che questo progetto sia dichiarato d'urgenza.

**PRESIDENTE.** Se non vi è opposizione la discussione per la presa in considerazione sarà posta all'ordine del giorno al più presto possibile.

#### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Annunzio alla Camera il risultamento della seconda votazione per la nomina di un commissario di vigilanza per la biblioteca della Camera:

Schede . . . . .	N° 236
Maggioranza . . . . .	» 119
Monzani ebbe voti . . . . .	141
Massarani . . . . .	121
Messedaglia . . . . .	104
Ranieri . . . . .	84

Valerio 60; De Boni 49; D'Ondes-Reggio 24; Ferrarj 19; D'Ayala 17; De Sanctis 14.

Gli altri voti andarono dispersi.

Furono eletti gli onorevoli Monzani e Massarani che ottennero la maggioranza necessaria.

Si deve procedere ad una votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Messedaglia e Ranieri.

(Si fa l'appello nominale.)

L'onorevole Cordova fa la sua dichiarazione di ozione in questi termini:

« Essendo state validate dalla Camera le due elezioni fatte in mia persona dai collegi di Caltanissetta e di Caltagirone, dichiaro di optare per l'antico mio collegio di Caltagirone. »

Rimane quindi vacante il collegio di Caltanissetta.

L'onorevole De Luca Francesco eletto nel collegio 4° di Napoli (Montecalvario), in quello di Molfetta e di Serrastretta, opta pel collegio di Serrastretta.

Per conseguenza rimangono vacanti quello del 4° di Napoli (Montecalvario), e quello di Molfetta.